

# **Accordo regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (Accordo PEM): norme di origine applicabili a partire dal 1° gennaio 2026**

## **Nota informativa all'attenzione degli ambienti economici**

Data: 9 ottobre 2025

### **1. Regole di origine della Convenzione PEM riveduta a partire dal 1° gennaio 2026**

La Convenzione PEM riveduta è entrata in vigore il 1° gennaio 2025 e si applica automaticamente a tutti gli accordi di libero scambio (ALS) che contengono un cosiddetto «riferimento dinamico» all'accordo PEM.

Contemporaneamente, nell'ambito di questi ALS sono applicabili anche disposizioni transitorie. Queste prevedono che in una fase transitoria dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 possano essere applicate in alternativa le vecchie norme di origine della Convenzione PEM. Durante questa fase transitoria, gli operatori economici hanno quindi la possibilità di scegliere se applicare le vecchie o le nuove norme di origine. Allo stesso tempo, durante questa fase transitoria, a determinate condizioni è possibile cumulare anche se un esportatore applica le nuove norme di origine, ma il fornitore rilascia la prova dell'origine sulla base delle vecchie norme di origine (cosiddetta permeabilità).

**Queste disposizioni transitorie e con esse la permeabilità non saranno più applicabili a partire dal 1° gennaio 2026.** Ne consegue che a partire da tale data si applicheranno esclusivamente le norme di origine della Convenzione PEM riveduta, se un ALS contiene un riferimento dinamico alla Convenzione PEM. Per gli ALS che non contengono tale riferimento, rimangono applicabili le vecchie norme di origine.

Si creeranno quindi due zone di cumulo in cui sarà possibile cumulare solo nell'ambito delle norme di origine della vecchia o della nuova Convenzione PEM.

La Svizzera e l'AELS si stanno adoperando per aggiornare i loro accordi di libero scambio al fine di introdurre i riferimenti dinamici mancanti. Tuttavia, data la durata delle procedure legislative nelle parti contraenti della zona PEM, non sarà probabilmente possibile adeguare tutti gli accordi di libero scambio in tempo per il 1° gennaio 2026.

## 2. Situazione degli accordi di libero scambio della Svizzera/AELS al 1° gennaio 2026, stato al 9 ottobre 2025

### **Zona 1: ALS con riferimento dinamico:**

I seguenti ALS contengono già un riferimento dinamico all'accordo PEM:

- Svizzera – UE
- Convenzione AELS
- AELS – Albania
- AELS – Bosnia-Erzegovina
- AELS – Georgia
- AELS – Macedonia del Nord
- AELS – Moldavia
- AELS – Montenegro
- AELS – Serbia
- AELS – Turchia

Di conseguenza, a partire dal 1° gennaio 2026, nell'ambito di questi accordi di libero scambio si applicherà quanto segue:

- Saranno applicabili esclusivamente le norme di origine della Convenzione PEM rivoduta;
- le prove dell'origine non dovranno più recare la dicitura «REVISED RULES»;
- il cumulo diagonale con materie prime provenienti dalla zona 2 importate a partire dal 1° gennaio 2026 non sarà più possibile;
- il cumulo diagonale con materie prime provenienti dalla zona 1 o 2 importate prima del 1° gennaio 2026 e per le quali il fornitore rilascia una prova dell'origine secondo le vecchie norme (SENZA la dicitura «REVISED RULES») sarà in conformità con la permeabilità fino al 31 dicembre 2028.

### **Zona 2: ALS senza riferimento dinamico**

I seguenti ALS non contengono attualmente alcun riferimento dinamico alla convenzione PEM, ma protocolli di origine con le vecchie norme di origine della convenzione PEM:

- Svizzera – Isole Faroe
- AELS – Egitto
- AELS – Giordania
- AELS – Israele
- AELS – Libano
- AELS – Marocco
- AELS – Palestina
- AELS – Tunisia
- AELS – Ucraina

Qualora non fosse possibile adeguare tempestivamente tali accordi di libero scambio, a partire dal 1° gennaio 2026 si applicheranno le seguenti disposizioni:

- Saranno applicabili esclusivamente le norme di origine della vecchia Convenzione PEM;
- il cumulo diagonale con materie prime provenienti dalla zona 2 continuerà ad essere possibile;

- il cumulo diagonale con materie prime provenienti dalla zona 1 importate a partire dal 1° gennaio 2026 non sarà più possibile (ad es. nessun cumulo con materie prime dell'UE);
- il cumulo diagonale con materie prime provenienti dalla zona 1 importate prima del 1° gennaio 2026 e per le quali il fornitore ha rilasciato una prova dell'origine secondo le vecchie norme continuerà ad essere possibile.

Qualora gli accordi di libero scambio che attualmente rientrano nella zona 2 possano essere adeguati in tempo utile, l'UDSC ne darà comunicazione tramite circolare.

Ulteriori informazioni sul tema della Convenzione PEM, compresa la matrice sullo stato dei singoli ALS, sono disponibili [qui](#).

l'UDSC e la SECO forniranno informazioni sullo stato attuale nella prima metà di dicembre 2025.

Per ulteriori informazioni sono a disposizione le seguenti persone:

**UDSC**

Ralf Aeschbacher

[ralf.aeschbacher@bazg.admin.ch](mailto:ralf.aeschbacher@bazg.admin.ch)

+41 58 462 53 28

**SECO**

Nina Taillard

[nina.taillard@seco.admin.ch](mailto:nina.taillard@seco.admin.ch)

+41 58 480 87 65